

COMUNE DI ORTUERI
(Provincia di Nuoro)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CESSIONE DELLA LEGNA DA ARDERE***

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 22.10.2015

PREMESSA

Il Comune di Ortueri, in relazione alla disponibilità del legname ed al fine di rendere fruibili le risorse naturali del territorio di proprietà comunale, concede limitati quantitativi di legname, non commercializzabile, ai cittadini, alle Associazioni ed ai Gruppi senza scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel Comune di Ortueri.

Le concessioni sono effettuate in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente Regolamento.

ART. 1

OGGETTO DI CESSIONE DEGLI ASSORTIMENTI LEGNOSI DA ARDERE

È oggetto di cessione la legna da ardere ricavabile da tagli ordinari, colturali (intesi come ripuliture, sfolli e diradamenti) e forzosi (intesi come schianti, ribaltamenti e tagli sanitari) effettuati nelle aree di proprietà comunale.

Non è oggetto di cessione onerosa il legname secco a terra. Tale raccolta è comunque soggetta a formale autorizzazione del Comune.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Gli assortimenti legnosi destinati alla vendita, sono cedibili esclusivamente a privati per il solo uso domestico, in ragione di una sola fornitura per nucleo familiare.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce di volta in volta la consistenza dei lotti di legnatico da cedere alle Associazioni o Gruppi di cittadini per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico interesse.

Per ottenere la concessione, gli interessati devono presentare apposita domanda ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune;
2. non avere pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;
3. non avere avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) o regolarmente pagate.

Non può essere rilasciata più di una concessione annuale per nucleo familiare.

ART. 3

UNITA' DI MISURA E PREZZI DI APPLICAZIONE

L'unità di misura di riferimento per il legname ceduto è il metro stero, da cubare sul mezzo di trasporto.

Il bando riporterà la quantità di metri cubi steri che formeranno i diversi lotti oggetto di assegnazione.

I prezzi applicati per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee

di prodotto. Nel fissare il prezzo il bando farà riferimento – non vincolante - all'ultimo prezzario ufficiale pubblicato dall'Ente Foreste.

Il prezzo a metro cubo stero del materiale legnoso concesso e l'ammontare delle relative spese sono indicati nel bando e nella lettera di assegnazione.

ART. 4

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'ufficio provvederà a suddividere in parti uguali il legnatico di volta in volta disponibile, formando lotti identici per quantità e prezzo.

Sui lotti così definiti saranno acquisite le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati all'acquisto.

In caso di richieste di assegnazione superiori al numero dei lotti messi a disposizione si procederà per sorteggio. Verrà assegnato un solo lotto per nucleo familiare.

In caso di richieste inferiori al numero dei lotti messi a disposizione, i lotti eccedenti potranno essere suddivisi fra gli assegnatari.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il legname concesso dovrà essere pagato anticipatamente entro il termine perentorio che sarà comunicato nella lettera di assegnazione.

Il mancato pagamento entro i termini di cui sopra comporta l'esclusione automatica dalle successive concessioni di legname.

Tutte le spese derivanti e conseguenti all'assegnazione del materiale legnoso sono a carico degli assegnatari.

ART. 6

TERMINI E MODALITÀ PER IL PRELEVAMENTO DEL LEGNATICO

Ai richiedenti dichiarati assegnatari, verrà inviata dall'Ente una nota di aggiudicazione indicante termini e modalità per il versamento delle somme dovute.

La nota conterrà anche le indicazioni necessarie per il prelevamento del legnatico a cura e spese dell'assegnatario nonché i termini entro i quali il legname deve essere ritirato, pena la revoca dell'assegnazione.

Oltre al pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 4, sono a carico del cessionario gli oneri relativi al prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco cantiere con l'espressa dichiarazione, contenuta nel modulo di partecipazione, di esonerare l'Ente da ogni e qualunque responsabilità in ordine alle operazioni di cui sopra.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione nonché al procedimento di doppia pubblicazione sul sito web del Comune.